

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

PUBBLICATA LA LEGGE n. 123 del 3 agosto 2007 sul TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO entra in vigore il 25 agosto 2007

Il 10 Agosto 2007 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la Legge 03 agosto 2007, n. 123 *“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”*

Si tratta di un provvedimento di grande importanza che consente:

- l'immediata entrata in vigore di alcune misure immediatamente precettive
- l'avvio dell'iter per la predisposizione del Testo Unico, per il quale il Governo ha 9 mesi

La legge n. 123/2007, infatti, entra in vigore il 25 agosto 2007

Il testo della Legge n. 123/2007 è pubblicato sulla G.U., all'indirizzo:

→ <http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-08-10&task=dettaglio&numgu=185&redaz=007G0138&tmstp=1186900105141>

Camera e Senato ha apportato **molte importanti modifiche e Ordini de giorno**, rispetto al testo inizialmente approvato dal Governo; **alcuni di questi emendamenti e OdG sono estremamente importanti**, e alcuni di essi, tra i più significativi, sono stati:

- **proposti direttamente dalla ns. Associazione Ambiente e Lavoro (che evidenziamo in giallo)**
- **firmati e sostenuti da molti Parlamentari** sia della maggioranza sia dell'opposizione.

Tra essi, ringraziamo vivamente:

- > i Senatori Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Bulgarelli, Donati, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Ferrante (eletti in forze politiche di maggioranza di Governo)
- > i Senatori Tofani, Viespoli, Coronella (eletti in forze politiche di opposizione al Governo)
- > i Senatori Zuccherini e Alfonzi (eletti in forze politiche di maggioranza di Governo)
- > gli On. Berillo, Burgio, Cacciari, Paglierini, Rocchi e molti altri che hanno firmato i molti Ordini del giorno proposti da Ambiente e Lavoro e approvati dalla Camera.

L'Associazione Ambiente e Lavoro esprime:

- **concreta soddisfazione per il testo finale, che ha introdotto notevoli miglioramenti**
- **ringraziamento al Sen. Giorgio Roilo e On. Augusto Rocchi (Relatori),**
- **ringraziamento ai Ministri e Sottosegretari Livia Turco e Gianpaolo Patta (Min. Salute) e Cesare Damiano e Antonio Montagnino (Ministero Lavoro)**

per essere sempre informato sul T.U.:

→ <http://www.amblav.it/testunico.asp>

Segue il testo del provvedimento

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Evidenziamo:

- in grassetto le modifiche e le integrazioni introdotte dalla XI Commissione Lavoro del Senato oppure dall'Aula del Senato
- in grassetto ed evidenziate in verde le modifiche introdotte dalla Commissione Lavoro (XI) e ampiamente sostenute da Associazione Ambiente e Lavoro
- in grassetto ed evidenziate in giallo le modifiche introdotte dall'Assemblea del Senato, su proposta di Ambiente e Lavoro

- Previsione del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, anche con **riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici** (Art. 1, comma 1)
- **riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare**, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, **i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale** (Art. 1, comma 2, lettera f), punto 5);
- **previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali** (Art. 1, comma 2, lettera f), punto 6);
- previsione di un **sistema di qualificazione** delle imprese e dei lavoratori autonomi, **fondato** sulla specifica esperienza, ovvero **sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati**; (Art. 1, comma 2, lettera m),
- **modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ... prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto**; (Art. 1, comma 2, lettera s, punto 3),
- **introduzione dello strumento dell'interpello ...relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta** (Art. 1, comma 2, lettera).
- **In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato un malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.** (Art. 2).
- **... il Ministero della salute, il Ministero del lavoro, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL e ... predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori....I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal Codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.** (Art. 4, comma 3)
- **Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza dei lavoratori.** (Art. 5)
- **Tesseratura di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.** (Art. 6)
- **Congruità delle offerte delle gare di appalto: valutazione dell'anomalia delle offerte e il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.** (Art. 8)
- **Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.** (Art. 9)¹
- **Credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.** (Art. 10)
- **Parziale abrogazione del Comma 1198 della Legge Finanziaria 2007.** (Art. 11)²

Segue il testo del provvedimento

¹ NdR: In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.- Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

² NdR: Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione ..., sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

Art. 1. - *(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **nove** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione **e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione** e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, **anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.**

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, **e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;**

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate **e specifiche** misure di tutela per i lavoratori autonomi, **in relazione ai rischi propri delle attività svolte** e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie **e micro** imprese; **previsione di forme di unificazione documentale;**

**Il Sottosegretario al
Ministero del Lavoro**



On. Antonio Montagnino

**Il Relatore
al Senato**



Sen. Giorgio Roilo

**Il Sottosegretario al
Ministero della Salute**



Gianpaolo Patta

per essere sempre informato sul T.U.:
→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo **concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro** e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, **con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto**, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali;

su proposta del Sen. Oreste Tofani e altri Senatori



promossa da **Associazione Ambiente e Lavoro**

g) revisione dei requisiti, **delle tutele, delle attribuzioni** e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, **compreso il medico competente**, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; **introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;**

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività **e delle politiche** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita **e di norma paritetica** e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, **anche mediante rinvio legislativo**, di accordi aziendali, **territoriali e nazionali**, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), **Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)** e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), **con i contributi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)**, e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, **ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne**;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, **a decorrere dall'anno 2008**, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, **previo atto di accertamento**, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e **micro** imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e **micro** imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. **Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure**;

3) la promozione e la promulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati, **verificati** per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.

u) **rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;**

v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta;

Convegni dedicati al provvedimento:
→ <http://www.amblav.it/convegni.aspx>

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, **della salute**, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, **del** Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia **e per i profili finanziari**. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di **tre** mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati **dal presente articolo**, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega **recati dal presente articolo**, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Art. 2. - (Notizia all'INAIL in taluni casi di esercizio dell'azione penale)

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato un malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

su proposta del Sen. Natale Ripamonti e altri Senatori



promossa da **Associazione Ambiente e Lavoro**

Art. 3. - (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.»;

c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori»;

d) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.»;

e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).»;

f) all'articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza».

Art. 4. - (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:

a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;

b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell'ambito territoriale di competenza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal Codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

su proposta dei Senatori: Natale Ripamonti,



Sen. Dino Tibaldi



Sen. Francesco Ferrante

e altri Senatori , promossa da Ass. Ambiente e Lavoro

4. Le risorse stanziare a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;

b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.

5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.

7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivi 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei processi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5. - (Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate».

6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettera b) e c).

su proposta del Relatore Sen. Giorgio Roilo



sostenuta da Associazione Ambiente e Lavoro

Art. 6. - (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito **registro³** vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 7. - (Poteri degli organismi paritetici)

1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.

3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.

Art. 8. - (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta».

³ eliminate le parole "di cantiere" su proposta di Ass. Ambiente e Lavoro, affinché la norma sia operativa a livello generale

Art. 9. - (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*septies*. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

Art. 10. - (Credito d'imposta)

1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 11. - (Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:

«1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori».

Art. 12. - (Assunzione di ispettori del lavoro)

1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettori del lavoro, bandito il 15 novembre 2004 e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'area funzionale C, posizione economica C2, per uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'anno 2004.

2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all'incremento delle attività ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo,

anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL SENATO

OdG n. G.1.100, che ha sostituito il precedente Emendamento 1.0.2005:

Il Senato,, impegna il Governo ad adottare opportune iniziative, anche sul piano legislativo, affinché sia introdotto l'obbligo per il datore di lavoro delle aziende con oltre mille dipendenti, delle aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti, delle centrali termoelettriche, degli impianti e dei depositi nucleari e delle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private a redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisce parte integrante del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il modello condiviso delle "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" UNI-INAIL-ISPEL e parti sociali pubblicate nel settembre 2001.

su proposta di Ambiente e Lavoro



presentata dal
Sen. Stefano Zuccherini
e altri Senatori

L'OdG n. G.1.100, ha sostituito il precedente Emendamento 1.0.2005:

- presentato dai Sen.ri Zuccherini e Alfonzi
- su proposta da Ass. Ambiente e Lavoro
- omologo ad altro Emendamento presentato dai Sen. Ripamonti, Tibaldi ed altri.

per essere sempre informato sul T.U.:
→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

Per essere sempre aggiornati



→ <http://www.amblav.it>
→ Tel. 0227007164

ORDINI DEL GIORNO APPROVATI DALLA CAMERA

Ordini del Giorno n. 19 e 20 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

l'istituto dell'interpello è stato modificato dall'articolo 2, comma 113, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2006, n. 286, che sostituisce l'articolo 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevedendo, al comma 2, che «l'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti [...] esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili»;

l'esclusione dall'applicazione di sanzioni, prevista dal citato comma 2, non può essere previsto per le violazioni di norme che incidono sulla salute, l'igiene e la sicurezza sul lavoro;

il disegno di legge in esame abroga omologhe esclusioni, ad esempio all'articolo 11, che modifica il comma 1198 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), eliminando l'esclusione dalle ispezioni concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere lo strumento dell'interpello di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, limitatamente a quesiti di ordine effettivamente e sostanzialmente generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal solo comma 1 del suddetto articolo 9, a garanzia dei poteri attribuiti agli organi di vigilanza e controllo e al potere giudiziario.

Odg:

- n. *9/2849/19. firmatari gli On. Franco Russo, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
- n. *9/2849/20. firmatario l'On. Ferdinando Benito Pignataro.

Convegni dedicati al provvedimento:

→ <http://www.amblav.it/convegni.aspx>

per essere sempre informato sul T.U.:

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

Ordini del Giorno n. 21 e 22 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premesso che:

per talune aziende esiste già l'obbligo di attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, in particolare per le aziende soggette a rischi di incidenti industriali rilevanti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (detto «Seveso 2»);

risulta opportuno prevedere l'obbligo di adottare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) almeno per le aziende oltre una determinata soglia di dipendenti o che operano in altri settori e comparti che presentino particolare rischiosità;

è stato definito, fin dal 28 settembre 2001, un modello di «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)», condiviso e sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL, UIL, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, INAIL, ISPESL, UNI e condiviso anche da tutte le associazioni tecnico-scientifiche e professionali rappresentate dalla CIIP (Consulta italiana interassociativa della prevenzione),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia:

prevista l'informazione e incentivata l'assunzione volontaria di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), secondo il modello condiviso delle «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)» approvato da UNI-INAIL, ISPESL e parti sociali, pubblicato nel settembre 2001, e sue successive integrazioni e modifiche;

definito e introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisca parte integrante del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il suddetto modello condiviso delle «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)» UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali, limitatamente:

- **alle aziende con oltre mille dipendenti;**
- **alle aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti;**
- **alle centrali termoelettriche;**
- **agli impianti e ai depositi nucleari;**
- **alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.**

Odg:

- **n. **9/2849/21. firmatari gli On. Zipponi, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.**
- **n. **9/2849/22. firmatario l'On. Pagliarini.**

Ordini del Giorno n. 23 e 24 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

l'Unione Europea, in tema di salute delle lavoratrici ha approvato e pubblicato, in attuazione della direttiva 92/85/CEE, le «linee direttrici» per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

le suddette «linee direttrici» non sono ancora formalmente recepite in Italia, benché previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative, sulla base delle procedure previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, affinché vengano recepite in Italia le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea in attuazione della direttiva 92/85/CEE, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici.

Odg:

- n. *9/2849/23. **firmatari gli On. Perugia, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.**
- n. *9/2849/24. **firmataria l'On. Bellillo.**

Ordini del Giorno n. 25 e 26 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, consente l'assunzione dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale («RSPP»):

da parte di determinate categorie di datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a duecento;

con la frequenza ad un unico corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di sedici ore totali e senza alcun aggiornamento periodico;

per tutti gli altri responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale è obbligatoria una formazione minima di sessanta ore e un aggiornamento minimo quinquennale di almeno quaranta ore;

persino il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve frequentare corsi di formazione di minimo 32 ore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito che la formazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non possa essere inferiore a quella prevista per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 18 e l'aggiornamento abbia frequenza minimo quinquennale.

Odg:

- **n. **9/2849/25. firmatari gli On. Guadagno detto Vladimir Luxuria, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.**
- **n. **9/2849/26. firmatario l'On. Sgobio.**

Ordini del Giorno n. 27 e 28 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premesso che:

le disposizioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, consentono il ricorso al lavoro somministrato indipendentemente:

dal tipo, durata e gravità di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi;

nonché dall'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose o da altre determinate condizioni di lavoro;

per l'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose e per talune condizioni di lavoro, sarebbero necessari un'adeguata formazione e un esaustivo addestramento, con verifica dei risultati e delle capacità professionali acquisiti,

impegna il Governo:

- **a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito il divieto di ricorso al lavoro somministrato in caso di:**
- **determinate esposizioni pericolose, in particolare per i lavori con rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;**
- **utilizzo di attrezzature elencate nell'allegato XIV del citato decreto legislativo n. 626 del 1994;**
- **utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe e ai cosiddetti «salvavita».**

Odg:

- **n. *9/2849/27. firmatari gli On. Duranti, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.**
- **n. *9/2849/28. firmatario l'On. Vacca.**

Ordini del Giorno n. 29 e 30 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

le disposizioni attualmente vigenti non prevedono mai ed in nessun caso la valorizzazione delle associazioni che si occupano statutariamente di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

in altri casi è previsto il riconoscimento delle associazioni, in particolare delle associazioni ambientali, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

vanno definite le finalità statutarie e la continuità e rilevanza dell'attività svolta dalle associazioni che si occupano di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché siano previsti e definiti:

- **il riconoscimento delle associazioni che possono essere riconosciute «associazione di protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale», con decreto ministeriale e senza alcun onere a carico dello Stato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il riconoscimento delle «associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale»;**
- **i requisiti in possesso delle associazioni, senza scopo di lucro, sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione, la cui durata minima deve essere decennale, e della sua rilevanza esterna nazionale;**
- **le attività di informazione e formazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul lavoro che possono essere svolte dalle Associazioni riconosciute «Associazione di protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale».**

Odg:

- **n. **9/2849/29. firmatari gli On. Cacciari, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.**
- **n. **9/2849/30. firmatario l'On. Tranfaglia.**

Ordini del Giorno n. 31 e 32 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

nella salvaguardia degli adempimenti sostanziali per la salute, la sicurezza e l'igiene del lavoro, possono essere individuati adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale;

va ricercato l'unanime consenso delle parti sociali e dei competenti organi della pubblica amministrazione, circa la precisa individuazione di quali siano gli adempimenti meramente amministrativi e formali;

la sede ove verificare l'unanime consenso delle parti sociali e dei competenti organi della pubblica amministrazione risulta essere la Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, previa istruttoria nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed eventualmente consultando la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché siano previsti e definiti gli adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale, tramite adempimento in forma telematica o accorpamento in uno o più documenti o registri, ad esclusione di tutti quelli la cui violazione prevede comunque una sanzione.

Odg:

- n. *9/2849/31. firmatari gli On. Frias, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
- n. *9/2849/32. firmatario l'On. Cesini.

Ordini del Giorno n. 33 e 34 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro promuove ogni anno, generalmente nel mese di ottobre, in tutta l'Unione Europea la «Settimana europea» della sicurezza sul lavoro; in tale occasione, in Italia si svolgono da anni iniziative importanti ma non sempre coordinate;

risulta opportuno coordinare le iniziative, in particolare favorendo la pubblicizzazione di un «Bilancio» preventivo e consuntivo delle iniziative programmate, promosse e svolte,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito che:

nell'ambito della «Settimana europea», promossa annualmente dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulgano un «Bilancio annuale», sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici che preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi e svolgano altre iniziative dedicate;

nell'ambito della predetta «Settimana», le regioni e le province autonome possano promuovere analoghe iniziative;

venga promosso il logo «Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita», individuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità.

Odg:

- n. ****9/2849/33. firmatari gli On. Locatelli, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.**
- n. ****9/2849/34. firmatario l'On. Napoletano.**

per essere sempre informato sul T.U.:

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

Convegni dedicati al provvedimento:

→ <http://www.amblav.it/convegni.aspx>